

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 23 IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DEL TITOLARE, IRREPERIBILITA' DELL'IMPRENDITORE E MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), B) E C) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021 e modificato con delibera n. 08/2022 del 25 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di un'impresa individuale qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle imprese avviene in base a domanda presentata dal titolare e che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - Gruppo Prato e dalla Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Prato riguardanti l'accertamento dell'inesistenza di alcune imprese individuali a seguito di specifica attività istruttoria;

ATTESO che l'ufficio ha ritenuto accertare per alcune delle imprese segnalate anche l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi);

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande inerenti l'impresa;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio avvenuto con comunicazione al domicilio digitale dell'impresa (in caso di PEC attiva) ed in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (PROTOCOLLO 00027865/U del 06.06.2023) pubblicato dal 07.06.2023 al 21.07.2023;

PRESO ATTO che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle

imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per le imprese, di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri da 1 a 23, il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

PRESO ATTO che le imprese, di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri 24 e 25 hanno fornito, (rispettivamente con PG 0030672/E/2023 e PG 0034809/E/2023) elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'operatività delle stesse entro il termine assegnato ai fini della regolarizzazione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali il cui titolare risulta deceduto, irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con sede in Prato, di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri da 1 a 23, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito al decesso dell'imprenditore, all'irreperibilità dell'imprenditore e al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

2. in ragione di quanto specificato nelle premesse, l'archiviazione del procedimento di cancellazione per le imprese individuali di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri 24 e 25;
3. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale delle imprese, ove presente e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;
4. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
5. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività;
6. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.

Allegato alla determinazione del Conservatore n. 185/2023 del 01.08.2023

N.	DENOMINAZIONE	REA	CODICE FISCALE	CANCELLAZIONE AI SENSI DEL:
1	FARAGONE NICOLINO	515410	FRGNLN50E12H313V	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 *
2	BLOSSOM DI ZHENG TINGTING	607789	ZHNTGT91A47Z210X	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
3	ALFA DI LI JIANYE	540254	LIXJNY68T04Z210M	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
4	PELLETTERIA GIANNI DI LIN SAIFANG	606209	LNISNG72S64Z210C	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
5	MONDO DI CHI WANMIAO	609188	CHIWNM63D07Z210D	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
6	HLK DI HU DINGHAI	608767	HUXDGH78L08Z210L	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
7	CHENANI ABDELKRIM	607918	CHNBLK86E08Z330G	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
8	CONFEZIONE YJJ DI YU JINJIE	608951	YUXJNJ87A43Z210V	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
9	CORALIE DI WU XIU YUN	608923	WUXXYN64M62Z210Z	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
10	PELLETTERIA DI XIA SUIHAO	610695	XIASHU74A04Z210W	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
11	LINCONF DI LIN LANQIU	608146	LNILNQ73L43Z210U	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
12	MAGLIERIA DI HAN DIANMEI	537250	HNADNM70E66Z210P	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
13	CONFEZIONE LUCA DI HUANG WEIDONG	535940	HNGWNG69A17Z210M	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
14	PRONTO MODA ABC DI WANG CONGHU	537665	WNGCGH82R01Z210F	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
15	ROCKO STYLE DI HU AIMEI	519364	HUXMAI54A67Z210A	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
16	CAO QILIU	610540	CAOQLI65B02Z210X	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
17	SUI MINGMING	537697	SUIMGM83R14Z210G	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***

18	CONFEZIONE GIADA DI NI AIXIONG	518024	NIXXNG54D63Z210P	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
19	CONFEZIONE DARIO DI DING GUANGFEN	519193	DNGGGF62P12Z210P	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
20	J MODA DI DONG WENJIE	532083	DNGWNJ77P26Z210G	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
21	CONFEZIONE SARA DI WU YUMEI	524807	WUXYMU78T58Z210Q	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
22	MONTAQUILA ALFONSO	534072	MNTLNS74M08G999B	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
23	OJEMEH PATRICIA	503556	JMHPRC78R50Z335G	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
24	CONFEZIONE GIANNA DI FAN QIZHU	610824	FNAQZH79A43Z210N	archiviazione del procedimento di cancellazione D.P.R. n. 247/2004
25	SIDIBEH SAMBA	608658	SDBSMB99T16Z317G	archiviazione del procedimento di cancellazione D.P.R. n. 247/2004

* decesso dell'imprenditore

** irreperibilità dell'imprenditore

** irreperibilità dell'imprenditore e mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi